

# STATUTO ORGANICO

DEL

## CONSERVATORIO EDUCATIVO

DI

# S. Maria delle Grazie

IN

## SORRENTO



S. AGNELLO  
TIPOGRAFIA E. D' ONOFRIO  
1914

h v

# STATUTO ORGANICO

DEL

CONSERVATORIO EDUCATIVO

DI

S. Maria delle Grazie

IN

**SORRENTO**



S. AGNELLO  
TIPOGRAFIA E. D' ONOFRIO  
1914

## VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

### RE D'ITALIA

Veduto lo statuto organico del Conservatorio di S. Maria delle Grazie in Sorrento, presentato per la Nostra approvazione:

Vedute le relative deliberazioni dell'Amministrazione dell'Opera Pia. dei Consigli Comunali di Sorrento, Meta, S. Agnello e Piano di Sorrento, del Consiglio Provinciale e della Commissione provinciale di beneficenza di Napoli:

Vedute le leggi 17 Luglio 1890 numero 6972, 18 Luglio 1904 numero 290, ed i relativi regolamenti:

Udito il parere del Consiglio Superiore di assistenza e beneficenza pubblica, del quale si adottano i motivi, che si intendono qui integralmente riprodotti:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto organico della predetta opera pia, in data 11 Dicembre 1913, composto di 42 articoli:

Detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, che è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

*Dato a Roma addì 8 marzo 1914.*

Firmato - **Vittorio Emanuele**

Contro firmato - **Giolitti**

PER COPIA CONFORME

*Il Direttore Capo Divisione*

**Giuffrida**

---

## CAPO I.

### **Origine e scopo dell' Istituto e mezzi dei quali dispone.**

#### ART. 1.°

Il Conservatorio Educativo di S. Maria delle Grazie nel Comune di Sorrento, fu fondato nell'anno 1566 dalla Dama Sorrentina Berardina Donnorso, vedova del Cav. Giovan Marino Anfora. All' uopo ella donò ai popolani della Città di Sorrento e del suo Piano, tutti i suoi beni, ed ora il patrimonio dell' Istituto è il seguente: Fondi Rustici, Capitale L. 1000 — Fabbricati, Capitale L. 284.253,97 (non produttivi di rendita perchè adibiti ad uso del Conservatorio) — Censi, Canoni e Legati, Capitale L. 65.133,70; Rendita iscritta, Capitale L. 707.922,60.

Dopo molti anni dalla fondazione, sopravvenuta un'Amministrazione ecclesiastica, lo scopo dell'Istituzione fu modificato, e da Conservatorio Educativo di fanciulle povere, divenne illegittimamente Monastero con Monache di clausura.

In tale ultima qualità l'opera Pia fu soppressa nel 1861 ed il Demanio incamerò le rendite del voluto Monastero.

Ma il Municipio di Sorrento, intentò causa al Governo e dopo analoghi giudizi, si addivenne ad una transazione, in forza della quale il Conservatorio si ebbe il relativo patrimonio.

Approvatosi poi con R. Decreto 19 Dicembre 1886 lo Statuto della Pia Opera, essa ricominciò a funzionare con lo scopo voluto dalla benemerita Fondatrice.

#### ART. 2.º

L'Istituto ha lo scopo di provvedere gratuitamente, secondo i proprii mezzi, al ricovero, mantenimento, educazione morale e fisica ed istruzione delle orfane o fanciulle povere dei Comuni di Sorrento, Piano di Sorrento, S. Agnello e Meta.

Il Comune di Sorrento avrà dritto ad una metà dei posti dei quali il Conservatorio

disporrà. Gli altri cennati Comuni, che al tempo della fondazione dell' Istituto costituivano il Piano di Sorrento, avranno dritto all' altra metà dei posti, ripartiti fra essi in proporzione della rispettiva popolazione, secondo ciascun censimento ufficiale della medesima. Esistendo posti disponibili, oltre quelli gratuiti, potranno essere raccolte, secondo la capacità del luogo, anche fanciulle non povere, tanto dei detti Comuni, quanto di altri paesi, verso il pagamento di una retta ed altre condizioni di cui nel Regolamento. Potranno del pari essere ammesse alcune esterne, mediante il pagamento di una retta.

### ART. 3.°

L' Istituto provvede al proprio scopo con le rendite del patrimonio, con le rette pagate per le alunne interne, non ammesse gratuitamente, e per le esterne, e con le quote che si riserva sui proventi dei lavori eseguiti dalle alunne e con ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio dell' Ente.

## CAPO II.

### **Condizioni dell'ammissione delle fanciulle, del loro numero, dell'uscita ed espulsione.**

#### ART. 4.°

I requisiti per l'ammissione delle fanciulle ai posti gratuiti, sono i seguenti:

1) Età non minore di anni 7 nè maggiore di 12.

2) Nascita in uno dei Comuni di Sorrento, Piano, Meta e S. Agnello.

3) Domicilio continuativo della famiglia per 10 anni nei Comuni suindicati.

4) Sanità perfetta, non deficiente, vaccinata o con vaiuolo già sofferto.

#### ART. 5.°

Per le orfane di entrambi i genitori l'età di ammissione si estenderà fino al 13° anno.

#### ART. 6.°

Hanno preferenza nell'ammissione le fanciulle che non abbiano genitori o parenti tenuti per Legge ed in grado di provvedere alla loro sorte e si trovino in maggiore ab-

bandono. Ad esse seguono le orfane di entrambi i genitori, indi le orfane di solo padre o di sola madre, dandosi la preferenza alle une o alle altre quando vi siano speciali motivi, fra i quali la maggiore povertà, la più tenera età ed il maggior numero di figli. Dopo di esse saranno ammesse quelle che appartengono a famiglie che abbiano maggior numero di figli e che i parenti tenuti a fornire gli alimenti per Legge siano poveri. Indi rimane libera la scelta per tutte le altre, tenendosi pur conto dell'ordine nella presentazione delle domande.

ART. 7.°

Il numero delle fanciulle sarà determinato dal Regolamento interno, alla base dei criteri che verranno formati sullo ammontare della rendita tutta.

ART. 8.°

Le alunne saranno licenziate quando compiono l'età di anni 21 e la loro uscita potrà protrarsi alla 1.<sup>a</sup> quindicina di Settembre. Debbono però essere licenziate, prima del cennato limite di età, quelle fanciulle per le quali sia cessato il bisogno di fruire della beneficenza, salvo che qualcuno si assuma

il pagamento della retta, giusta le disposizioni dell' art. 2.°.

Le alunne possono pure essere ritirate dai parenti prima del cennato limite di età. Possono anche licenziarsi, prima del termine stesso, quelle ricoverate alle quali si offra l'occasione di un conveniente collocamento per migliorare la propria sorte.

Le garenzie relative saranno determinate dal Regolamento.

#### ART. 9.°

Le giovani già ricoverate a trattamento gratuito nell' Istituto, le quali passeranno a marito fra cinque anni dall'uscita, avranno dritto ad una dote di L. 200 dopo la celebrazione del matrimonio.

#### ART. 10.°

Quante volte talune di esse alunne volessero essere addette all' ufficio di Direttrice o Maestre, che l' Istituto deve mantenere, dovranno essere prescelte, purchè patentate.

#### ART. 11.°

Per le fanciulle a pagamento, sia interne che esterne, ritenute anche per esse le condizioni della perfetta salute e vaccinazione

e delle altre qualità prescritte dall' art. 4.°, l'età dell'ammissione è protratta sino agli anni 15, rimanendo fissata l'uscita all'età di anni 21 ai termini dell' articolo 8.°

ART. 12.°

Il Consiglio di amministrazione dell' Istituto può disporre l' espulsione delle alunne per indisciplinatezza o per cattiva condotta, nei casi e con le cautele stabilite dal Regolamento.

ART. 13.°

Il licenziamento e l' espulsione delle alunne, che abbisognino di collocamento o della pubblica assistenza, sono notificate alla Congregazione di Carità del proprio Comune, e quando occorra, anche all' Autorità Municipale, onde non siano abbandonate a loro stesse.

ART. 14.°

Le alunne licenziate prima del limite di età, quando cessino i motivi di licenziamento, potranno concorrere ai posti che si facciano vacanti nell' Istituto.

### CAPITOLO III.

#### Istruzione e Lavoro

##### ART. 15.°

L'istruzione intellettuale si estende fino alla 6.<sup>a</sup> classe elementare inclusiva.

##### ART. 16.°

Nell'avviamento delle alunne ad un arte o mestiere, si terrà conto, per quanto sia possibile, delle loro tendenze e attitudini. Quelle che diano serio affidamento di sè stesse potranno essere collocate in altri Istituti Pii od in Case fondate da Società di Patronato, per ricevervi insegnamenti professionali non impartiti nel Conservatorio.

Possono anche essere collocate presso Uffici ed aziende esistenti fuori del Comune, se condotte notoriamente con abilità e probità e quando alla loro vigilanza provvedasi da Società locali di patronato.

Le spese relative non dovranno eccedere quelle che si sarebbero incontrate pel mantenimento di tali alunne nel Conservatorio.

##### ART. 17.°

Gli insegnamenti professionali da impar-

tirsi alle alunne, sono determinati nel Regolamento, tenendo presenti le condizioni locali specialmente nei riguardi della domanda ed offerta del lavoro.

Gl' insegnamenti sono affidati a persone fornite di necessari titoli e requisiti. Oltre gl' insegnamenti teorico-pratici per l'esercizio di mestieri e di professioni che meglio si addicano alla donna, sono impartiti anche quelli indispensabili dell'igiene, dell'economia domestica e del buon governo della casa.

Le fanciulle saranno tenute all'aperto quando più sia possibile, specialmente per gli esercizi ginnastici, per le ricreazioni ed anche per l'esecuzione di quei lavori che non richiedono attrezzi fissi.

Le alunne debbono pure abituarsi alla sincerità, al rispetto reciproco, all'ordine, all'amore del lavoro, al sentimento della propria responsabilità, alla pulizia ed a quanto altro occorre a formare il carattere civile.

#### ART. 18.°

Nell'Istituto è vietata ogni diversità di trattamento fra le alunne accolte gratuitamente e quelle messe a pagamento.

ART. 19.°

Scoprendosi che un' alunna sia stata ricoverata indebitamente a titolo gratuito per qualsiasi causa, l'Amministrazione dovrà ottenere da chi di dritto il pagamento delle rette.

ART. 20.°

Le alunne che abbiano sufficientemente profittato dell' insegnamento professionale, e lavorino nell' Istituto o fuori con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, saranno ammesse alla compartecipazione agli utili dei lavori cui presero parte, nella misura determinata dal Regolamento.

Le quote loro spettanti saranno depositate mensilmente presso la Cassa Postale di Risparmio, mediante libretti individuali da consegnarsi a chi di dritto, alla uscita delle interessate dall' Istituto.

Tale consegna sarà fatta direttamente dall' Amministrazione per le alunne del Comune di Sorrento ed a mezzo dei rispettivi Sindaci per quelle degli altri Comuni di S. Agnello, Piano e Meta.

Da tale vantaggio non sono esenti le alunne a pagamento, quante volte abbiano prestata l' opera loro nei lavori.

ART. 21.°

Nel mese di agosto di ogni anno si darà un Saggio del profitto delle alunne, sia nell'istruzione letteraria, che in quella delle arti e mestieri. Le medesime poi dovranno sostenere gli esami, come per Legge, pel relativo passaggio di classe.

CAPO IV.

**Consiglio di Amministrazione**

ART. 22.°

L'Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque persone, una col titolo di Presidente e quattro con quello di Governatori.

Il loro ufficio è gratuito.

Essi sono nominati dal Consiglio Comunale nella sessione autunnale a maggioranza assoluta di voti.

I Governatori durano in ufficio quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Nei primi tre anni essi saranno surrogati uno ogni anno per sorteggio, poi per anzianità di servizio.

Il Presidente scadrà dopo ogni quattro anni ed è sempre rieleggibile.

ART. 23.°

Le funzioni di Segretario possono essere disimpegnate da un componente del Consiglio, senza alcuna remunerazione.

ART. 24.°

Le funzioni di Tesoriere per il servizio di esazione e di cassa sono eseguite di regola dall' Esattore Comunale, salvo che l' Istituto sia autorizzato ad avere un proprio Tesoriere.

Entrambi avranno lo stesso compenso con l'obbligo di prestare la cauzione per lo ammontare e natura da stabilirsi nel Regolamento, tenuto conto di quanto dispone il Regolamento alla Legge Comunale per i Tesorieri Comunali.

ART. 25.°

I modi di nomina, la pianta organica, i dritti ed i doveri, le attribuzioni e mansioni del personale, sono fissate nel Regolamento.

## CAPO V.

### **Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

#### ART. 26.°

Spetta al Consiglio di Amministrazione di provvedere al Governo dell'Istituto ed al suo regolare funzionamento, con obbligo solidale dei suoi Componenti nell'amministrazione generale dei beni patrimoniali dell'Istituto medesimo.

Oltre a ciò:

- 1.°) Delibera i Bilanci e Conti annuali.
- 2.°) Determina i contratti da farsi e le loro condizioni.
- 3.°) Provvede all'ammissione, permanenza, uscita ed espulsione delle alunne.
- 4.°) Nomina, sospende e licenzia gli Impiegati e Salariati e delibera le convenzioni da farsi coi medesimi.
- 5.°) Delega il Presidente oppure uno dei suoi componenti per rappresentarlo nella stipula degli atti pubblici da approvarsi dalla Commissione Provinciale di Beneficenza e derivanti da disposizione di Legge.
- 6.°) Riconosce la validità della cauzione da prestarsi dal Tesoriere per l'ammontare

che sarà determinato dal Regolamento interno.

7.º) Propone le modificazioni, ove occorrono, al presente Statuto.

8.º) Forma i Regolamenti di Amministrazione e di servizio interno da approvarsi dalla Commissione Provinciale di Beneficenza.

9.º) Delibera infine su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio, l'uso delle rendite, quello delle spese, e su di ogni altra cosa che potrà interessare l'Ente Morale, salvo sempre l'approvazione superiore nei casi dalla Legge prescritti.

#### ART. 27.º

Il Presidente poi :

1.º) Rappresenta l'Istituto.

2.º) Spedisce gli avvisi per le riunioni del Consiglio, lo presiede e ne dirige le adunanze.

3.º) Cura l'eseguimento delle deliberazioni prese dal Consiglio.

4.º) Provvede per l'assicurazione delle orfane, nei casi prescritti dalla Legge.

5.º) Cura il buon andamento del Conservatorio.

6.º) Dirige le corrispondenze che sottoscrive.

7.º) Sorveglia la tenuta dei registri e lo andamento degli affari.

8.º) Provvede inoltre allo adempimento ed al pagamento delle spese stanziare nei Bilanci Preventivi.

9.º) Provvede pure all'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti ed alla esecuzione delle superiori disposizioni.

10.º) Procede alle verifiche ordinarie e straordinarie di Cassa, in presenza de Tesoriere e del Segretario, facendone risultare lo stato per atto verbale, giusta lo art. 61 del Regolamento di Contabilità per le Opere Pie.

11.º) Vigila che il Tesoriere presenti puntualmente i Conti nel termine stabilito, ed in caso di ritardo provvede a che siano eseguite le disposizioni degli art. 39 del Regolamento Amministrativo e 64 di quello di contabilità suddetto.

12.º) Rappresenta in giudizio il Consiglio e stipula in nome di esso i contratti privati e gli atti pubblici deliberati.

13.º) Sospende, in casi di urgenza, stipendiati e salariati e prende tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo a riferirne al Consiglio in adunanza, da convocarsi in breve termine.

ART. 28.°

Nei casi di mancanza, assenza o impedimento del Presidente, sarà egli surrogato temporaneamente dal Consigliere più anziano di elezione, in caso di contemporanea elezione da chi ebbe maggiori voti e nella parità di voti dal più anziano di età.

CAPO VI.

**Adunanze, convocazioni, tornate, votazioni  
e deliberazioni**

ART. 29.°

Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le une dovranno tenersi almeno una volta al mese nel giorno che sarà determinato dal Presidente. Le altre avverranno sempre che il bisogno lo richieda, sia per disposizione del Presidente, sia per domanda scritta e motivata da almeno due Componenti, ovvero per invito delle Autorità Governative.

ART. 30.°

Le convocazioni si fanno dal Presidente per invito scritto con la indicazione degli

affari da trattarsi ed almeno 24 ore prima del giorno fissato per le adunanze.

ART. 31.°

Le tornate sono valide quando intervenga almeno la metà dei componenti oltre il Presidente o chi ne fa le veci.

ART. 32.°

Se un componente del Consiglio di Amministrazione non interviene alle tornate per tre mesi consecutivi, senza avere dal medesimo ottenuto un congedo o senza giustificato motivo, sarà dichiarato dimissionario ed il Consiglio Comunale provvederà, su rapporto del Presidente, alla sua surrogazione.

ART. 33.°

Le votazioni si fanno per alzata e seduta o per appello nominale ed a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

ART. 34.°

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In parità di voti la proposta s' intende respinta.

ART. 35.°

Ogni componente del Consiglio potrà fare quelle proposte che crederà utili. Esse però non potranno essere discusse che nella prossima tornata.

ART. 36.°

I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Segretario e firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti, con facoltà di farvi inserire il proprio voto ragionato, nonchè dal Segretario medesimo. Quando qualcuno degli intervenuti ricusi o non possa firmare ne sarà fatta menzione nel verbale.

ART. 37.°

I mandati di pagamento non costituiranno titolo legale di discarico pel Tesoriere se non saranno muniti della firma del Presidente o del membro del Consiglio di Amministrazione che soprintende al servizio cui si riferisce il mandato, o, in difetto, dal Componente anziano, dal Segretario e dal Ragioniere, se esiste.

## CAPO VII.

### **Norme Generali di Amministrazione**

#### ART. 38.°

È vietato ai Componenti del Consiglio di Amministrazione di prender parte a deliberazioni riguardanti interessi loro propri o dei loro congiunti ed affini sino al 4.° grado civile, o di stabilimenti da essi amministrati o di Corpi Morali di cui avessero una rappresentanza o di persone con le quali avessero vincoli di Società.

È vietato loro anche di prender parte direttamente o indirettamente ai contratti di compravendita, di esazione e di appalti che si riferiscano a beni da essi amministrati.

#### ART. 39.°

Nel condurre l'Amministrazione dovrà il Consiglio :

1.°) Tenere in continua evidenza le entrate ed uscite dell'Opera Pia.

2.°) Rinnovare a tempo le iscrizioni ipotecarie.

3.°) Sottoporre alla Commissione Provinciale di Beneficenza tutti gli atti e regolamenti soggetti alla sua approvazione.

4.º) Pubblicare il Bilancio prima di metterlo in esecuzione, informandone i Cittadini con avviso affisso alla porta dell'Istituto ed accompagnarlo con tutti gli allegati e chiarimenti che possano importare a chiunque voglia esaminarlo.

5.º) Rassegnare in sede di conto alla Commissione Provinciale di Beneficenza, una relazione esatta del suo andamento morale, economico e direttivo, come anche sulle economie ottenute, sui miglioramenti conseguiti, su quelli conseguibili ed altre particolarità.

6.º) Provvedere alla manutenzione dei beni mobili, alla conservazione degli stabili, capitali, censi e livelli, all'accrescimento delle entrate, alla possibilità o convenienza di ridurre o abolire alcune spese, alla conversione in rendita sul Debito Pubblico Italiano, o in altro migliore impiego, degli avanzi di cassa e dei capitali restituiti, alla rivendicazione dei giusti dritti ed allo avviamento delle liti, alla reintegrazione in caso di turbato possesso delle servitù passive.

7.º) Prendere in attento esame, nel mese di Febbraio di ciascun anno, gl'inventarii, facendovi compilare gli stati di variazione e trasmetterli alle Autorità, come è

prescritto dagli art. 18 e 19 della Legge 17 Luglio 1890 e 23 del Regolamento 5 Febbraio 1891.

ART. 40.°

Il pagamento dei dotaggi sarà fatto dopo che l'intestataria abbia esibito la copia dell'atto di Matrimonio celebrato innanzi allo Stato Civile.

CAPO VIII

**Disposizioni transitorie finali**

ART. 41.°

Le presenti oblate e converse continueranno a rimanere nel Conservatorio, in luogo separato, loro corrispondendosi annualmente alle oblate l'assegno di Lire 840 ed alle converse quello di L. 495 per ciascuna. Se alcuna oblata vorrà uscire lo potrà avendo sempre dritto allo stesso annuo assegno.

ART. 42.°

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le norme delle Leggi 17 Luglio 1890 N. 6972 e 18 Luglio

1904 N.° 390 e dei Relativi Regolamenti  
Amministrativo e di Contabilità 5 Febbraio  
1891 ed altro 1.° Gennaio 1905 N.° 12.

*Sorrento 11 Dicembre 1913.*

IL GOVERNO

*Prof.* FRANCESCO SAV. GARGIULO  
CARLO MICCIO  
AUGUSTO VITERBO  
GIUSEPPE GARGIULO  
R. D' APONTE — *Segretario*

---

MINISTERO DELL' INTERNO

*N.° 26040.16*

Visto: D' ORDINE DI S. M.

*Il Ministro*

**Giolitti**

PER COPIA CONFORME

*Il Direttore Capo Divisione*

**Giuffrida**

